

**N. R.G. 9450/2022**



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera  
circolazione cittadini UE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Luca Minniti	Presidente
Dott. Cristina Reggiani	Giudice
Dott. Maria Cristina Borgo	Giudice rel.

nel procedimento iscritto al N. 9450/2022 R.G. promosso da:

(CUI ) con il patrocinio dell'Avv. MARTINE MENNA

**RICORRENTE**

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA  
MINISTERO DELL'INTERNO**

**RESISTENTE**

**PM**

**INTERVENUTO**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO ex art. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008**

Con ricorso tempestivamente depositato in data 5.8.2022 la Signora (questo essendo il nome corretto della ricorrente indicato in ricorso e negli atti, mentre – riportato in anagrafica - è un suo alias richiamato anche dalla CT), cittadina tunisina, nata il 23 marzo 1993 in Tunisia, impugnava ex art. 35 D. Lgs. n. 25/2008 il provvedimento del 06.05.2022, notificatole in data 08.07.2022, con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna le negava il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di forme complementari di protezione.

Il Ministero dell'Interno, regolarmente notiziato, non si costituiva in giudizio, né la Commissione Territoriale provvedeva ad inviare la relativa documentazione.

Il Pubblico Ministero, interveniente necessario e ritualmente notiziato del procedimento, non interveniva nel giudizio, non formulando pertanto alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

La ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale dichiarava:

- di essere di nazionalità tunisina, di essere nata e cresciuta a Hammamet; di essere di religione musulmana; di aver studiato circa un anno; di aver lavorato in patria in una fabbrica di sartoria;
- di aver vissuto fino ad otto anni ad Hammamet e di essersi poi trasferita a Mahdia con la zia in quanto i genitori lasciavano la Tunisia alla volta della Libia;
- di aver vissuto con la zia e le sue due figlie; di avere uno zio paterno con quattro figli maschi;
- di avere una cugina materna in Italia;
- di essere stata maltrattata dallo zio paterno che voleva che lei e sua cugina materna sposassero i suoi figli;
- di aver visto un peggioramento della situazione dopo la fuga in Italia della cugina;
- di aver deciso di scappare e di essersi diretta a Tunisi dove veniva ospitata da una sua amica, dormendo anche per strada;
- di essere stata raggiunta da un uomo originario di Mahdia di nome Mohammed, che l'aveva contattata saputa la sua situazione, e le aveva proposto di incontrarsi nella capitale;
- di essere stata convinta da quest'uomo a partire, in quanto le aveva riferito che lo zio la stava ancora cercando per nuocerle;
- di essere stata costretta a concedersi a Mohammed in modo da poter avere il suo aiuto e quello di un amico dell'uomo di nome \_\_\_\_\_ per poter partire;
- di avere lasciato la Tunisia a settembre 2021, giungendo in Italia pochi giorni dopo la partenza.

La ricorrente esprimeva il timore, in caso di rientro in Patria, di quello che le avrebbe potuto fare suo zio.

All'esito dell'istruttoria, la Commissione Territoriale rigettava la domanda di protezione internazionale ritenendo che, sulla base della lettura delle Coi relative ai matrimoni forzati in Tunisia, non vi erano evidenze di tale pratica in Tunisia, eccezion fatta per alcuni episodi riferibili a membri della comunità LGBTI a fini punitivi; la CT evidenziava che si trattava di un'usanza ancora relativamente diffusa fino a una trentina di anni fa, soprattutto in ambito familiare con matrimoni organizzati tra cugini, ma attualmente non più in uso secondo i risultati dalle ricerche svolte in proposito, essendo peraltro già stata messa fuori legge con l'emanazione del codice di famiglia tunisino del 1957.

La Commissione riteneva quindi: *“- accettata la nazionalità della richiedente: la variante di arabo parlata dalla richiedente risulta coerente con la dichiarata provenienza dalla Tunisia;*

*- non accettato il tentativo di matrimonio forzato: la richiedente non ha fornito elementi personalizzati inerenti il tentativo di matrimonio forzato e si è limitata ad accennare a tale possibilità in maniera vaga. Le dichiarazioni risultano inoltre esternamente incoerenti con lei COI sui matrimoni forzati in Tunisia;*

- non accettata la parentela con la presunta cugina: le dichiarazioni della richiedente non combaciano con quelle della richiedente da essa identificata come sua cugina (SR0005363), della quale tra l'altro non sa indicare neanche le generalità corrette; risultano infine discordanti le versioni del racconto riportate e i nomi delle persone coinvolte; basandosi le motivazioni dell'espatrio della richiedente su quanto avvenuto alla presunta cugina, vi è un insormontabile impossibilità di ritenere tali dichiarazioni credibili e non fondato il timore in caso di rientro espresso della richiedente per quanto esposto in precedenza”..

Per quanto riguarda poi gli indizi di tratta emersi nel corso dell'audizione la Commissione rilevava che le dichiarazioni della richiedente in merito alla sua uscita dal Paese e alla rete di persone che la conduceva fino in Europa portavano la CT a proporre alla richiedente un *referral* all'ente competente; nello specifico, la Commissione, rilevando la presenza di elementi riconducibili ad una condizione di tratta di esseri umani, indirizzava la ricorrente all'ente "Casa delle donne per non subire violenza Onlus", in particolare al progetto "Oltre la strada" da questi realizzato, ente preposto alla valutazione della sussistenza di fondati motivi per ritenere che la donna fosse stata vittima di tratta di esseri umani, di sfruttamento attuale o passato; nel corso dei colloqui della ricorrente presso l'ente anti-tratta emergeva una situazione di forte malessere e di sofferenza, in particolare nel raccontare le violenze sessuali subite da Mohammed (personaggio che sembra aver avuto un ruolo anche nell'arrivo in Italia della cugina della ricorrente).

Le difficoltà riscontrate nel riferire quanto subito nel corso del viaggio rendevano, tuttavia, impossibile approfondire tali questioni ("*la ragazza non è riuscita emotivamente a parlare di aspetti legati a Mohammed e questo ha reso impossibile trattare questa tematica*").

Infine, nonostante la ragazza precisasse di non avere più contatti con Mohammed e di sentirsi al sicuro in Italia, l'ente riteneva opportuno fornirle i recapiti telefonici esortandola a chiamare in caso di bisogno, "*vista la fragilità della ragazza*".

Letta la relazione dell'ente anti tratta, a fronte della mancanza di collaborazione e cooperazione da parte della richiedente, la CT rilevava che non era stato possibile accertare eventuali rischi di assoggettamento e riduzione in schiavitù della richiedente, la quale aveva decisamente rigettato ogni ipotesi di sfruttamento, dichiarando di non avere avuto contatti con la rete e che nemmeno la famiglia nel Paese di origine avrebbe mai avuto alcun tipo di problema legato alla tratta.

Ciò posto, la Commissione escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 3, comma 5, ed art. 14 lett. a), b) e c) D. Lgs. 251/2007, non ravvisando né un fondato timore di persecuzione e né il rischio effettivo di subire un danno grave.

Inoltre, la CT escludeva la sussistenza di elementi integranti il riconoscimento di forme complementari di protezione in quanto la ricorrente non aveva legami in Italia, ad eccezione di una presunta cugina con cui però non si riteneva veritiero il legame di parentela, e non adduceva elementi utili a ricondurre la sua situazione a quelle tutelate dall'art.8 Cedu.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso l'istante, la quale, ripercorrendo nuovamente in modo identico la sua drammatica vicenda di vita, osservava come le apparenti contraddizioni o lacunosità delle affermazioni riscontrate dalla Commissione,

così come la mancanza di collaborazione da parte della stessa, fossero da valutare alla luce del suo vissuto profondamente traumatico, causa di un senso di forte disorientamento, ansia, paura, stigma e vergogna, nonché di mancanza di fiducia nelle autorità; l'istante, in secondo luogo, sottolineava come il giudizio formulato dalla CT circa l'assenza di credibilità in ordine al tentativo di matrimonio forzato non fosse coerente con le informazioni Coi reperite in merito, soprattutto nelle zone rurali del Paese dove anche il tasso di analfabetismo era molto elevato; in aggiunta, l'istante evidenziava come la CT avesse omesso di pronunciarsi relativamente ai maltrattamenti familiari e alle violenze domestiche cui la ricorrente era stata sottoposta per anni.

La ricorrente chiedeva in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata il riconoscimento di un permesso di soggiorno per "protezione speciale" ex art. 32, co. 3, D. L. vo. 25/2008 ed in via ancor più gradata il riconoscimento del diritto all'asilo costituzionale ai sensi del terzo comma dell'art. 10 della Costituzione.

All'udienza del 23 aprile 2024 compariva il Procuratore della parte ricorrente che, riportandosi alla documentazione già prodotta, precisava che: *“la ricorrente vive in Italia ormai da 2 anni e mezzo; vive in accoglienza come risulta dalla molto positiva relazione della struttura del 9.4.2024; ha lavorato dal 2023 e lavora tuttora con un contratto a tempo indeterminato, iniziato come contratto a tempo determinato in data 10.2.2023, poi trasformatosi in contratto a tempo indeterminato in data 31.1.2024, con mansioni di cameriera ai piani; parla la lingua italiana; ha iniziato in struttura un percorso sostegno psicologico, dalla stessa per ora abbandonato non essendo la ricorrente ancora pronta per rivivere il passato; in Patria ha solo zii e cugini con cui non ha contatti.”*

Infine, il Procuratore della ricorrente chiedeva procedersi alla audizione personale della ricorrente da parte del giudice ed insisteva nel ricorso.

Ritenendo la Giudice indispensabile sentire la ricorrente, si procedeva in tal senso in data 27 settembre 2024 dinnanzi alla GOP; a tale udienza compariva la Signora \_\_\_\_\_ la quale, con l'ausilio di un'interprete di lingua araba, rilasciava le seguenti testuali dichiarazioni: *“Sono in Italia dall'estate 2021. Sono arrivata a Lampedusa e poi da qui ho raggiunto Bologna il 17.09.2021.*

*Vengo dalla Tunisia da cui mi sono spostata via mare verso l'Italia.*

*Sono nata ad Hammamet e poi, quando ero ancora piccola di età, avevo circa 8 anni, sono stata portata a Mahdia. Siccome i miei genitori dovevano trasferirsi in Libia insieme a mio fratello ed a mia sorella, all'epoca molto piccoli di età, io sono stata lasciata da mia zia materna.*

*ADR: ho sentito per qualche tempo i miei familiari. Poi non li ho più sentiti e non ho più loro notizie, non so come stiano e dove si trovino attualmente.*

*Ho 31 anni.*

*Sono di religione musulmana.*

*Non sono sposata e non ho figli.*

*In Tunisia ho frequentato la scuola per 2 anni. Da quando mi sono trasferita a casa di mia zia non sono più andata a scuola perché nella zona dove stava mia zia, Mahdia, le femmine non devono andare a scuola.*

*Mio zio, ovvero il fratello del defunto marito di mia zia, non mi ha permesso di continuare a lavorare in una fabbrica di sartoria dove avevo iniziato a lavorare.*

*Mio zio era molto duro con me e lo era anche mia zia: non avevo diritto di studiare, né di lavorare. Non avevo il diritto di vivere la mia vita.*

*Lo zio a cui ho fatto riferimento prima, che stava vicino all'abitazione di mia zia, comandava su tutti noi, visto che nella casa di mia zia non c'erano maschi. Mia zia, infatti, aveva 2 figlie femmine. Una di loro era sposata ed a sua volta aveva 2 figlie femmine, ma continuava a vivere con la madre - cioè mia zia - in quanto così riusciva a sfuggire alle violenze del proprio marito.*

*Preciso che il marito di mia cugina è a sua volta suo cugino in quanto figlio del fratello del padre defunto, ovvero è figlio dello zio violento del quale sto parlando.*

*Mio zio voleva che un altro suo figlio, , sposasse l'altra mia cugina, cioè l'altra figlia di mia zia. Mia cugina, però, si è rifiutata. Mio zio ha detto che non si sarebbe potuta sottrarre a questa tradizione visto che così funzionava e funziona ancora in Tunisia, ovvero che - per volere dei familiari maschi - le donne non possono andare in sposa a persone sconosciute ma devono sposare i cugini. Questi ultimi, invece, possono sposare donne estranee alla famiglia. Contrariamente a quanto afferma la Commissione Territoriale, ribadisco che, soprattutto nelle zone di campagna, funziona così. Le donne non possono nemmeno decidere come vestirsi.*

*Mia cugina, ovvero colei che ho sempre chiamato sorella, di nome Sihem, è dunque scappata per raggiungere l'Italia.*

*ADR: mia cugina è scappata circa un anno prima che io lasciassi la Tunisia.*

*ADR: io e mia zia abbiamo sentito Sihem quando lei è arrivata in Italia. Poi i contatti sono diventati sempre meno frequenti.*

*Mio zio mi ha accusato di aver aiutato Sihem a fuggire, ma io non le avevo fornito alcun aiuto. Lui mi diceva che, essendo io più grande di età, di sicuro la avevo aiutata.*

*Mio zio mi ha detto che per questo sarei stata punita, visto che secondo lui avevo provocato una vergogna in comunità per la sua famiglia. Mi ha detto che io, al posto di mia cugina, sarei stata data in sposa a suo figlio.*

*Mio zio con me era violento. Mi diceva delle cose terribili, usava anche violenza fisica contro di me, mi tirava i capelli e mi strattonava. Un giorno mi ha tirato un pugno al naso, che dunque ha iniziato a sanguinare, e mi ha detto che non avevo nemmeno il diritto di andare in ospedale, anche perché non dovevo mostrarmi con i segni della violenza che lui usava su di me. Infatti, io dicevo a mio zio che lo avrei denunciato, così sperando che magari potesse calmarsi, ma lui era ancora più violento e mi diceva che non dovevo permettermi di parlare e né tantomeno di incolparlo, visto che gli dicevo che Sihem, era scappata per colpa sua.*

*Io ho detto a mio zio che non volevo sposare suo figlio, anche perché questo si ubriacava ed era violento. Allora mio zio mi ha insultato, mi ha picchiato, mi ha tirato i capelli e mi ha buttato per terra, impedendomi di rifugiarmi nella mia stanza.*

*Il giorno dopo, approfittando della momentanea assenza di mio zio, ho preso un po' di soldi di mia zia e sono andata via di casa per salire su un mezzo di trasporto.*

*ADR: io non ho detto a mia zia che sarei scappata in quanto lei era già rimasta male per la fuga di sua figlia, voleva che noi sopportassimo.*

*A mezzo di un pullman sono riuscita a raggiungere Tunisi e qui è venuta a prendermi una mia amica, , che ogni tanto sentivo. mi ha detto che mi avrebbe ospitato per una notte e che sarei dovuta andar via prima dell'arrivo delle ragazze che lavoravano per lei.*

*ADR: non ho chiesto che lavoro facessero queste ragazze, non potevo farlo, non ero in condizione di farlo, ero appena arrivata.*

*Ho dunque iniziato a cercare lavoro. Ho cominciato svolgere qualche lavoro di pulizia. Ho dormito presso la mia amica soltanto per 3-4 notti e poi ho dormito nel sottoscala dell'abitazione, su dei cartoni.*

*Ho chiamato mia zia per tranquillizzarla e per farle sapere dove mi trovassi. Mia zia sapeva del rapporto che avevo con la mia amica . Mia zia mi ha detto che mio zio era ancora più arrabbiato e che mi cercava.*

*Preciso che io non avevo mai pensato di venire in Italia. Volevo soltanto raggiungere la capitale del mio Paese ed iniziare a fare la mia vita come volevo.*

*Mia zia mi raccomandava di non chiamare spesso a casa perché avrebbe potuto intercettarmi mio zio.*

*Un giorno ho ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto. Ho richiamato e mi ha risposto un ragazzo che io conoscevo, Mohammed, che abitava nella stessa zona nella quale viveva mia zia.*

*Lui mi ha raccontato tante cose di mio zio e della famiglia di mia zia e mi ha detto che sarei dovuta stare attenta visto che mio zio mi stava cercando ed aveva detto a chiunque di avvertirlo se fossi stata vista.*

*Durante una telefonata ho detto a Mohammed dove mi trovavo; io, infatti, avevo iniziato a fidarmi di lui. gli ha indicato telefonicamente l'indirizzo di casa e lui mi ha raggiunto nella capitale. Mohammed mi ha detto che aveva tanti amici a cui si sarebbe potuto rivolgere per cercarmi un lavoretto da poter svolgere. Gli ho detto che mia cugina Sihem era andata in Italia e lui mi ha detto che avrebbe potuto aiutarmi a raggiungerla.*

*ADR: posso dire che Sihem e Mohammed al massimo si conoscevano di vista.*

*ADR: non ho poi più sentito Mohammed. In ogni caso io ho poi cambiato sim telefonica perché quella tunisina qui in Italia non funzionava.*

*Non avendo un altro posto sicuro dove poter stare in Tunisi, avendo paura di essere rintracciata da mio zio del quale avevo paura e volendo raggiungere mia cugina, ho accettato di farmi aiutare da Mohammed.*

*Ho incontrato Mohammed a casa di un suo amico. Eravamo soltanto io e Mohammed a casa. Mi ha detto che sarebbero serviti 2.000,00 euro per raggiungere l'Italia grazie all'aiuto di suoi conoscenti.*

*Io ho detto che non avevo quei soldi e lui mi ha risposto che mi avrebbe fatto viaggiare gratuitamente.*

*Davanti a me ha chiamato una persona a cui ha detto che io avrei dovuto viaggiare gratuitamente, partendo il giorno programmato del quale mi avrebbe informato.*

*Mohammed mi ha offerto di stare in quella casa fino al giorno della partenza, ma io l'ho ringraziato e gli ho detto che sarei ritornata a dormire dove oramai mi ero sistemata da qualche tempo.*

*Mohammed mi ha poi chiamato un giorno per dirmi che l'indomani sarei potuta partire. Mi ha chiesto di andare a casa dell'amico dove avrei ricevuto informazioni sul luogo e sull'orario della partenza".*

Si dà atto che la ricorrente scoppia a piangere. L'audizione viene sospesa per qualche minuto.

Si dà atto del protrarsi della sospensione per oltre 30 minuti a causa dell'aggiornamento automatico del pc.

Successivamente riprende l'audizione.

*“Mohammed è dunque venuto a prendermi e mi ha portato sempre a casa dell'amico. Ha precisato che aveva fatto in modo di non farmi pagare niente per il viaggio. Io l'ho ringraziato molto e lui ha proseguito dicendo che la gratuità del viaggio avrei dovuto compensarla concedendomi sessualmente.*

*Io ho detto a Mohammed che non potevo subire quella violenza e che avrei in seguito potuto rimborsargli i 2.000,00 euro che lui avrebbe pagato per me. Lui ha detto che non aveva bisogno dei miei soldi e che dovevo pensare al fatto che mi aveva messo in salvo da mio zio.*

*Io non ho potuto opporre resistenza e dunque sono stata violentata.*

*Questo per me è stato terribile anche perché per mia cultura e per mia religione quello di unirsi carnalmente al di fuori del matrimonio è un grave peccato. Pensavo che non avrei più potuto avere una vita normale.*

*Mohammed mi ha poi detto che l'indomani non saremmo potuti partire a causa delle avverse condizioni metereologiche e così mi ha riaccompagnato.*

*In seguito, Mohammed mi ha richiamato e mi ha detto che sarei potuta partire e così mi sono incamminata per strada e lui è venuto a prendermi e mi ha riportato a casa del suo amico.*

*Mohammed ha abusato nuovamente di me. Durante la notte poi è arrivata la chiamata della persona che confermava che sarei potuta partire e così Mohammed mi ha accompagnato in un posto che abbiamo raggiunto dopo circa tre ore di tempo nel quale abbiamo viaggiato in macchina e per tutto il tempo lui è rimasto in chiamata con quella persona.*

*Siamo arrivati sulla costa e lì c'era la barca con altre persone già a bordo. Mohammed ha confermato al conducente della barca ed alla persona con la quale era rimasto fino ad allora in chiamata che ero io la ragazza che sarebbe dovuta partire e mi ha raccomandato al conducente. L'uomo che aveva organizzato il viaggio ha parlato con il conducente della barca e non è salito sulla barca; ha detto al conducente che appena saremmo arrivati in Italia avrebbe dovuto chiamarlo per confermarci che tutto fosse andato bene.*

*Sono arrivata in Italia durante il periodo del Covid e siamo rimasti su una nave per 10 giorni. Io non stavo bene, mi hanno curato. C'erano delle persone che mi ascoltavano. Ho chiesto di poter contattare mia zia per tranquillizzarla. Dopo 10 giorni, sono stata portata a Bologna.*

*Preciso che il conducente della barca ci aveva detto che non avremmo dovuto dire a nessuno di quel viaggio e né indicare lui come il conducente della barca.*

*Io avevo paura di quella persona.*

*ADR: non ho più sentito Mohammed. In ogni caso io ho poi cambiato sim telefonica perché quella tunisina in Italia non funzionava.*

*ADR: sono riuscita a contattare mia cugina Sihem qui in Italia e l'ho anche incontrata, lei era insieme ad un'altra donna tunisina sua amica.*

*Sihem mi ha detto che se non ci avessero sistemate nello stesso centro di accoglienza avremmo fatto bene ad andare via entrambe dal centro e ad andare a vivere insieme da qualche parte. Io mi sono rifiutata perché ho fatto presente che non avrei più voluto vivere quella vita per strada, come le ho anche detto quando ci siamo sentite via facebook.*

*Poi Sihem non mi ha più chiamato e né ho potuto rintracciarla su facebook visto che il suo profilo ad un certo punto è risultato chiuso.*

*Ho dunque chiesto informazioni su Sihem a mia zia ma le telefonate con lei sono brevi ed in ogni caso mi ha fatto capire che l'ha sentita, che le ha anche consigliato di contattarmi, ma che però non ha ben capito cosa voglia fare. Adesso non chiedo più di Sihem e non so dove lei adesso si trovi.*

*ADR: da quando sono scappata non ho più sentito mio zio.*

*Non voglio tornare in Tunisia in quanto non potrei tornare a casa visto che lì troverei anche mio zio e non so cosa lui potrebbe fare di me.*

*In alternativa sarei costretta a stare per strada e non so che fine farei.*

*Io non riesco nemmeno qui in Italia a stare da sola. L'idea di dover lasciare un giorno la struttura mi provoca angoscia. Per tutto quello che ho vissuto nella mia vita non vorrei mai ritrovarmi a stare da sola.*

*Vivo in San Giovanni in Persiceto (BO), presso il Cas Casa Eliodoro, Mondo Donna onlus.*

*Lavoro in un albergo, in Bologna, come addetta alle pulizie.*

*Ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato.*

*Guadagno fino a 1.000,00 euro al mese.*

*Ho iniziato a frequentare corsi di lingua italiana e dovrò proseguire in orari compatibili con il mio lavoro”.*

All'esito della successiva udienza del 2 ottobre 2024, celebrata ex art.127 ter cp.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

\*\*\*

Sulla base degli atti e dell'istruzione svolta il Collegio ritiene che il ricorso debba trovare accoglimento quanto al riconoscimento alla ricorrente dello status di rifugiata ex artt.2 lett. e), 7 e 8 D. Lgs. n. 251/2007 quale vittima di violenza di genere.

La ricorrente, in via principale, invocava il riconoscimento dello **status di rifugiato**.

Primo passaggio per la valutazione di tale domanda è il vaglio della **credibilità del racconto** della ricorrente, vittima di violenza di genere.

L'art. 3, comma 5, D. Lgs. n. 251/07 (che ha recepito l'art. 4, comma 5, della Direttiva 2011/95/UE), tenendo conto dell'oggettiva difficoltà che spesso incontra il richiedente nel produrre prove su fatti personali lontani nel tempo e nello spazio, detta le regole per accordargli il c.d. beneficio del dubbio: «Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in



contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile».

Una copiosa giurisprudenza di legittimità ha delineato i contorni dell'istituto. In primo luogo, è stato affermato che: «Nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, i criteri di giudizio elencati dall'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 sono indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga – con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c. p. c. – che l'inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.» (Corte di Cass., ord. n. 28782/20). In questo senso, il requisito sub e) «va interpretato nel senso che il racconto debba essere considerato credibile “nel suo insieme”, attribuendo all'espressione “in generale” utilizzata dalla norma il valore semantico di “complessivamente” o “globalmente”, benché non si possa escludere, in astratto, che una specifica incongruenza, per il ruolo della circostanza narrata, possa inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente» (Corte di Cass., ord. n. 24183/20). Una volta effettuata codesta disamina complessiva della vicenda, «quando residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del “beneficio del dubbio”, come si desume dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2017, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa – di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge» (Corte di Cass., ord. 22527/20).

Ciò premesso, il racconto della richiedente quanto al suo assoggettamento a violenza di genere, come sopra riportato e come emerge dall'esame delle dichiarazioni rese nel corso della segnalazione di sospetta vulnerabilità ad opera della Croce Rossa Italiana intervenuta al momento di primo ingresso, delle diverse audizioni, due innanzi alla Commissione territoriale, intervallate dall'intervento dell'ente anti-tratta, e una in Tribunale, **è ritenuto credibile** dal Collegio alla luce dei criteri legali di cui all'art. 3, comma 5, D. Lgs. n. 251/2007.

Seppur riferito in distinte occasioni, infatti, il resoconto della vicenda è rimasto, nel suo nucleo centrale, intrinsecamente coerente nel corso di ogni esposizione.

La ricorrente ha altresì risposto adeguatamente a tutte le domande poste circostanziando la sua vicenda personale e ha presentato tempestivamente domanda di protezione internazionale, al momento di primo approdo sul suolo nazionale.

Oltre che dalla precisione del racconto ricco di dettagli e dall'apprezzabile linearità logica del resoconto in ordine alle modalità di verifica degli abusi perpetrati dallo zio e allo stato di soggezione a cui la ricorrente è stata sottoposta per anni, il carattere di piena attendibilità del narrato emerge anche dalla piena aderenza ai riscontri effettuati tramite COI in merito alle molteplici violenze di genere subite.

Si premette che deve essere qui escluso l'assoggettamento della ricorrente alla tratta, avendo la ricorrente negato in tutte le sedi in cui veniva sentita di essere stata vittima di tratta, con ciò concordando il Tribunale con le valutazioni della Commissione Territoriale.

Si osserva poi che la Commissione **non esprimeva un giudizio in ordine alla violenza domestica** subita dalla ricorrente da parte dello zio, giudicando, tuttavia, **non accettato il tentativo di matrimonio forzato** da parte dello stesso zio, poiché la richiedente avrebbe accennato a tale possibilità in maniera vaga e non avrebbe fornito elementi di personalizzazione.

Sia in merito alle violenze domestiche subite, che quanto al tentativo di matrimonio forzato, nella molto approfondita audizione in Tribunale, la ricorrente descriveva con sufficiente dettaglio, indicativo di un'esperienza personale realmente vissuta, ogni aspetto della sua vicenda personale, rispondendo compiutamente alle domande a lei rivolte, con una narrazione precisa, particolareggiata e dettagliata, internamente coerente rispetto a tutte le altre occasioni in cui la ricorrente aveva ripercorso la sua vicenda di vita (ossia: memoria predisposta dagli Operatori della struttura prima della audizione in sede amministrativa, prima audizione innanzi alla CT, colloqui con l'ente anti-tratta, seconda audizione davanti alla CT e ricorso introduttivo del presente procedimento), assolvendo così all'onere su di lei gravante ex art. 3, comma 5, in particolare lettere a) e b), D. Lgs. n. 251/2007, avendo ella compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda ed avendo fornito ogni elemento pertinente in suo possesso ed una idonea motivazione per la mancanza di altri elementi significativi da aggiungere, superando così i dubbi espressi dalla Commissione Territoriale.

Dalle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente sia in sede di audizioni in Commissione territoriale, sia in sede di audizione del Tribunale, si evince che la signora Haddaji Zeineb, cittadina tunisina, alla tenera età di otto anni, veniva affidata alla zia materna poiché i suoi genitori si trasferivano in Libia per lavoro abbandonandola; nella casa a fianco di quella dove abitava sua zia viveva anche un uomo, che la ricorrente chiama zio, fratello del defunto marito della donna, il quale, sin dall'inizio, aveva sottoposto la ricorrente - e tutte le altre donne della sua famiglia - a ripetute vessazioni e maltrattamenti, impedendo loro sia di studiare sia di intraprendere qualsiasi attività lavorativa; questo zio, oltretutto, intendeva costringere una delle cugine della ricorrente a sposare uno dei suoi figli, anch'egli uomo aggressivo e violento.

Tuttavia, la cugina era riuscita a scappare e lo zio, ritenendo la richiedente responsabile di ciò, l'aveva insultata e picchiata selvaggiamente, minacciando di dare lei in sposa a suo figlio (*“Mi ha detto che io, al posto di mia cugina, sarei stata data in sposa a suo figlio. Mio zio con me era violento. Mi diceva delle cose terribili, usava anche violenza fisica contro di me, mi tirava i capelli e mi stratonava. Un giorno mi ha tirato un pugno sul naso, che dunque ha iniziato a sanguinare, e mi ha detto che non avevo nemmeno il diritto di andare in ospedale, anche perché non dovevo mostrarmi con i segni della violenza che lui usava su di me”*).

Davanti ai suoi rifiuti di acconsentire al matrimonio, lo zio aveva reagito con brutalità, assoggettandola alle ennesime angherie (*“Io ho detto a mio zio che non volevo sposare suo figlio, anche perché questo si ubriacava ed era violento. Allora mio zio mi ha insultato, mi ha picchiato, mi ha tirato i capelli e mi ha buttato per terra, impedendomi di rifugiarmi nella mia stanza”*).

In seguito a tutto ciò, la ricorrente si risolveva a scappare, raggiungendo una sua amica a Tunisi. Lì veniva contattata telefonicamente da un ragazzo di nome Mohammed, il quale, dopo averla raggiunta nella capitale, si offriva di pagarle il viaggio verso l'Italia in cambio di un rapporto sessuale (*“Mohammed è dunque venuto a prendermi e mi ha portato sempre a casa dell'amico. Ha precisato che aveva fatto in modo di non farmi pagare niente per il viaggio. Io l'ho ringraziato molto e lui ha proseguito dicendo che la gratuità del viaggio avrei dovuto compensarla concedendomi sessualmente”*).

L'uomo abusava sessualmente di lei (*“io non ho potuto opporre resistenza e dunque sono stata violentata”*) in più di un'occasione, e poi la metteva in contatto con i trafficanti che la facevano salire su una imbarcazione diretta verso l'Italia.

In caso di rientro nel Paese di origine, la ricorrente dichiarava di temere questo suo zio.

Evidenziatane così la coerenza interna, il racconto della ricorrente trova anche conferma nelle recenti COI qui esaminate.

Innanzitutto, alla **violenza di genere domestica subita dalla ricorrente** le COI danno atto che la violenza contro le donne è diffusa in Tunisia.

Il rapporto USDOS del 2022 pubblicato il 20 marzo 2023 ha riportato che la legge criminalizza lo stupro (anche di uomini), l'incesto, le molestie sessuali di donne in luoghi pubblici e la discriminazione di genere. **La violenza contro le donne nel Paese è diffusa e sistemica.** Le norme legali, culturali e sociali spesso fanno sì che le vittime non denuncino i casi di violenza contro le donne e che le autorità preposte all'applicazione della legge rispondano in modo inadeguato, rifiutandosi di sporgere denuncia o, se l'autore del reato è un coniuge, facendo pressione sulle vittime affinché si riconcilino privatamente con l'aggressore piuttosto che intraprendere un'azione legale. Il governo non ha monitorato sistematicamente il numero di casi di stupro. I rappresentanti della società civile hanno riferito che, a livello aneddotico, pochi casi di stupro hanno portato a una condanna. Lo stupro è rimasto un argomento tabù e le pressioni culturali hanno spesso dissuaso le sopravvissute dal denunciare la violenza sessuale. Non esistevano programmi di educazione pubblica gestiti dal governo sulla violenza domestica, incluso lo stupro. Le sopravvissute potevano rivolgersi a una delle due dozzine di centri sociali presenti in tutto il Paese, oltre a cinque centri - uno gestito dal governo e quattro da organizzazioni della società civile - dedicati alle sopravvissute alla violenza di genere (GBV).

Le leggi che proibiscono la violenza domestica prevedono pene doppie per le aggressioni commesse da un coniuge o da un membro della famiglia rispetto a quelle previste per un individuo estraneo alla coppia ma l'applicazione della legge è stata rara e la violenza domestica è rimasto un problema serio. La legge consente alle donne di richiedere ordini restrittivi contro i loro maltrattanti senza dover intentare una causa penale o chiedere il divorzio. Il Ministero delle Donne, della Famiglia e degli Anziani ha monitorato le denunce di violenza domestica. Il ministero ha anche collaborato con la società civile per

aumentare la consapevolezza della legge e aiutare la società civile a mettere in contatto le donne, comprese quelle con disabilità, con i servizi di supporto. Il ministero non ha tenuto statistiche sui casi di donne con disabilità. Il ministero ha gestito una linea telefonica nazionale per i sopravvissuti alla violenza familiare. L'Osservatorio nazionale per la violenza contro le donne ha gestito una linea telefonica diretta per fornire riferimenti e assistenza alle vittime di GBV. Il Ministero degli Affari Femminili ha sviluppato una piattaforma digitale con risorse per l'assistenza e ha aumentato il follow-up e l'intervento a favore delle vittime.

Il Ministero dell'Interno gestisce 127 unità specializzate nelle stazioni di polizia di tutto il Paese, incaricate di indagare sui crimini di violenza contro le donne. Il Ministero della Giustizia ha monitorato i casi di violenza contro le donne, raccogliendo informazioni sui casi in ogni tribunale, ma non ha reso pubbliche tali informazioni. Il 9 agosto, il ministro degli Affari femminili Amel Moussa ha annunciato che il numero di casi di violenza contro le donne denunciati è sceso da 15.000 casi nel 2021 a 7.500 nello stesso periodo dell'anno. Il ministro ha valutato che il calo è legato a quello che ha definito un aumento senza precedenti dei casi di violenza contro le donne durante le serrate del COVID-19 nel 2021.<sup>1</sup> Il rapporto di HRW pubblicato il 16 marzo 2022 ha rilevato che la violenza domestica costituisce il 75,5% dei casi di violenza contro le donne che sono stati segnalati alla hotline delle autorità tunisine tra gennaio e ottobre 2021. La violenza che le donne hanno subito mentre crescevano nelle proprie famiglie, viene denunciata raramente, e questo ha delle ripercussioni sulle loro vite.<sup>2</sup>

Le donne continuano ad incontrare enormi difficoltà per ottenere giustizia per loro e la loro sicurezza personale. **Le donne tunisine continuano a subire alti livelli di violenza.** Secondo un'indagine del Ministero delle donne, **almeno il 47% delle donne è stato vittima di violenza domestica nel corso della propria vita.** Questi numeri sono aumentati con l'inizio della pandemia di COVID-19. Il Ministero delle donne ha annunciato che solo nel 2020 si sono verificati un numero di casi di violenza di genere sette volte superiore rispetto agli anni precedenti.

Al fine di combattere tutte le forme di violenza contro le donne in Tunisia e garantire l'accesso ai diritti previsti dalla Legge Organica n. 2017-58 dell'11 agosto 2017, relativa all'eliminazione della violenza contro le donne, il Ministero della Donna, della Famiglia, Children and Senior Citizens ha sviluppato, con il sostegno del Consiglio d'Europa, un pratico kit dal titolo "I diritti delle donne vittime di violenza".

Il Kit comprende: l'opuscolo sui diritti delle donne vittime di violenza dal titolo "Non sono sola..." che si rivolge alle donne con un linguaggio semplice e chiaro per informarle dei loro diritti, come sancito dalla Legge relativa all'eliminazione della violenza contro le donne. Il libretto presenta anche le strutture e i servizi di cui può usufruire ogni donna vittima di violenza e fornisce un elenco di contatti ed enti di supporto incaricati. Oltre all'opuscolo il kit fornisce una Carta dei diritti per le donne vittime di violenza che riassume in modo chiaro e succinto i diritti contenuti nel libretto. Sia il libretto che la carta

---

<sup>1</sup> <https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html>

2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 22/3/2023

<sup>2</sup> <https://www.hrw.org/fr/news/2022/03/16/larbre-qui-cache-la-foret-exploration-des-violences-familiales#:~:text=Il%20est%20temps%20de%20mettre,entre%20janvier%20et%20octobre%202021>

L'arbre qui cache la forêt : Exploration des violences familiales, 16/3/2022

sono scaricabili dal sito e sono in lingua araba. All'interno ci sono anche i numeri di telefono da contattare.<sup>3</sup>

Infine, dalle interviste prodotte da *Afrobarometer* sulle esperienze e le percezioni degli africani in materia di GBV è emerso che “I tunisini considerano la GBV la questione più urgente per i diritti delle donne. **Più della metà dei cittadini ritiene che la violenza di genere sia almeno “abbastanza comune” nella propria comunità.** La maggioranza sostiene che gli uomini non hanno scuse per l'uso della forza fisica contro le loro mogli e crede che la polizia prenda sul serio i casi di violenza contro le donne. Tuttavia, la maggioranza degli intervistati ritiene che la GBV sia una questione privata che dovrebbe essere affrontata all'interno della famiglia. Quasi la metà dei tunisini ritiene che le donne che denunciano la violenza sessuale di gruppo alle autorità rischiano di subire critiche, molestie o vergogna da parte della comunità [...]. Gli uomini sono più propensi delle donne a pensare che la violenza domestica sia una questione privata (77% contro 60%). Il riconoscimento della violenza domestica come questione privata è più diffusa tra i residenti in città (74%) che in campagna (67%), questo è ancora più presente tra gli intervistati più poveri. Diminuisce con l'aumentare del livello di istruzione. I tunisini più anziani sono molto più propensi a considerare la violenza domestica come una questione privata (77% degli intervistati di età pari o superiore a 56 anni) rispetto ai più giovani (55% dei 18-25enni)

(<https://www.afrobarometer.org/wp-content/uploads/2023/03/AD601-Tunisiens-considerent-la-violence-domestique-comme-une-affaire-privee-Afrobarometer-9mars23.pdf>, Afrobarometer, Les Tunisiens considèrent la violence basée sur le genre comme une priorité, mais la violence domestique comme une affaire privée; Dépêche No. 601 | 8 mars 2023).

Ebbene, come detto, la narrazione dei fatti offerta dalla richiedente relativa alla propria vicenda di **vittima di violenza di genere** può ritenersi credibile alla luce dei criteri di cui all'art. 3, comma 5, D.Lsg. n. 251/07.

La personalizzazione degli elementi del racconto è tale che esso, unitamente alle COI che ne confermano il contesto, consente di ritenere pienamente soddisfatti i criteri di credibilità di cui all'art. 3, comma 5, sopra citato.

Considerata la coerenza complessiva del racconto, confermato dalle audizioni in sede amministrativa e fino all'udienza in Tribunale, oltre che dalle COI consultate, si può dunque ritenere accertato – ai presenti fini – che la richiedente sia stata vittima di violenza di genere.

Viceversa, la Commissione territoriale **non ha ritenuto credibile la vicenda della ricorrente relativa al matrimonio forzato (particolare forma di violenza di genere)**, poiché avrebbe accennato a tale possibilità in maniera vaga e non avrebbe fornito elementi

---

<sup>3</sup> <https://www.coe.int/fr/web/tunis/-/un-kit-des-droits-pour-lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes-en-tunisie?fbclid=IwAR1zWfGQ5wOpIZ2yQJCHJeXFdaYFMm9s5nMr6IjIle90nuTyXoXR2cTHmJA>

Coe, Actualités Un kit des droits pour lutter contre les violences faites aux femmes en Tunisie 16/2/2021.

personalizzati; le stesse contrasterebbe altresì con i riscontri effettuati tramite COI specifiche.

Eppure, attesa la ricchezza di particolari e la coerenza del racconto, non residuano dubbi in ordine alla sua veridicità, anche considerata la zona di provenienza della ricorrente (Mahdia, piccola cittadina costiera, ubicata alla estremità meridionale del Golfo di Hammamet). La narrazione corrisponde in pieno, infatti, alle informazioni reperite in merito alla situazione dei **matrimoni forzati in Tunisia**.

**Quanto al quadro giuridico**, il Codice dello Statuto Personale (CSP) del 1956 vieta la poligamia, i matrimoni forzati e il ripudio. Come riportava OFPRA nel 2017, inoltre, il CSP del 1956 introdusse il matrimonio civile con il consenso esplicito di entrambi coniugi, dando a uomini e donne pari accesso al divorzio attraverso i tribunali. L'articolo 3 del CSP prevede infatti che il matrimonio si formi “soltanto con il mutuo consenso dei coniugi”. Nel 1993 il codice è stato emendato in maniera più egualitaria e l'obbligo della donna di obbedire al marito è stato sostituito dal principio dei diritti e dei doveri reciproci dei coniugi. Similmente, nel 2007 il Codice è stato modificato per armonizzare l'età minima legale per il matrimonio a 18 anni sia per gli uomini che per le donne. Infine, la nuova Costituzione tunisina del 2014 consacra l'uguaglianza dei sessi ed include forti disposizioni giuridiche per i diritti delle donne come ad esempio l'Articolo 46, che prevede che lo Stato si impegni a rispettare i diritti acquisiti delle donne, li sostenga e si adoperi per migliorarli, ed una disposizione che obbliga lo Stato a “lavorare per raggiungere la parità tra donne e uomini nei consigli eletti”, il che – commenta l'OFPRA – “rende la Tunisia uno dei rari paesi nell'area del Nord e Medio Oriente ad aver adottato un simile obbligo costituzionale di parità”<sup>4</sup>.

Come spiega USDOS, attualmente l'età minima per il matrimonio è 18 anni, ma in determinate situazioni i tribunali possono autorizzare il matrimonio di persone di età inferiore ai 18 anni su richiesta e con l'approvazione di entrambi i genitori.<sup>5</sup>

Tenuto conto di quanto detto sopra, è da sottolineare che, fino al 2017, il **Codice penale** tunisino non criminalizzava lo stupro in caso di matrimonio forzato. Infatti, ai sensi dell'art. 227 bis, lo stupro di una ragazza minore di 15 anni non era punibile in caso di matrimonio.<sup>6</sup> Similmente, l'art. 239 del Codice penale – nella sezione sul rapimento – prevedeva che “Il matrimonio dell'autore del con la ragazza da lui rapita ha l'effetto di sospendere il procedimento giudiziario, il giudizio o l'esecuzione della pena.”<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Tunisie: Les mariages forcés, 15 February 2017, p. 4-5, <https://www.refworld.org/reference/countryrep/fraofpra/2017/fr/1197>

<sup>5</sup> USDOS - US Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 23 April 2024, <https://www.ecoi.net/en/document/2107636.html>

<sup>6</sup> Driot Afrique, REPUBLIQUE TUNISIENNE, LE CODE PENAL, Art. 227bis, p. 82-83, <https://www.droit-afrique.com/upload/doc/tunisie/Tunisie-Code-2011-penal.pdf>

<sup>7</sup> Driot Afrique, REPUBLIQUE TUNISIENNE, LE CODE PENAL, Art. 239, p. 88, <https://www.droit-afrique.com/upload/doc/tunisie/Tunisie-Code-2011-penal.pdf>

Nel 2016 molte associazioni tunisine hanno protestato quando un Tribunale tunisino ha autorizzato – in base a tali disposizioni del Codice penale – il matrimonio di una ragazza tredicenne con un membro della famiglia che l’aveva messa incinta.<sup>8</sup>

A seguito delle dette proteste del 2016, tuttavia, nel settembre 2017, l’articolo 227bis del Codice penale è stato abrogato<sup>9</sup>. Infatti, il 26 luglio 2017, il parlamento tunisino ha approvato la **legge n. 58**, ovvero la *Legge sull’eliminazione della violenza contro le donne*. Questa nuova legge criminalizza lo stupro coniugale, la violenza domestica, le molestie sessuali in luoghi pubblici e la disparità di retribuzione per le donne nella forza lavoro.<sup>10</sup>

La legge, come si legge all’Art. 1, “mira a mettere in atto misure atte a eliminare tutte le forme di violenza contro le donne basate sulla discriminazione di genere al fine di garantire l’uguaglianza e il rispetto della dignità umana, adottando un approccio globale basato sulla lotta contro le diverse forme di violenza contro le donne, attraverso la prevenzione, il perseguimento e la repressione degli autori di tale violenza, nonché la protezione e la cura delle vittime”.<sup>11</sup>

Ciononostante, nel 2022 Human Rights Watch (HRW) ha sostenuto che la legge del 2017, pur buona sulla carta, non fosse applicata in modo concreto. HRW scriveva che “nonostante l’impegno di alcuni funzionari e una delle leggi più severe contro la violenza domestica in Medio Oriente e Nord Africa, la scarsa attuazione della legge espone le donne al rischio di violenza”<sup>12</sup> (cfr. infra [Protezione e rifugi](#)).

Continuando nella disamina e per ciò che concerne **la attitudine societaria e la prevalenza del fenomeno**, come scriveva l’OFPRA nel 2017, i matrimoni forzati – che vengono definiti dall’ufficio francese come “le unioni contratte senza il libero e pieno consenso di entrambe le parti” e possono assumere “varie forme, come il matrimonio precoce o il matrimonio combinato” – sembrano essere rari in Tunisia.<sup>13</sup> Tuttavia, il rapporto OFPRA cita un documento di *Landinfo* il quale, nonostante spieghi che “il fenomeno dei matrimoni forzati appare raro in Tunisia” aggiunge anche che, “si deve presumere che alcune donne tunisine possano sentirsi costrette a contrarre un matrimonio che non desiderano”, anche se “la portata è impossibile da quantificare”<sup>14</sup>.

Tuttavia, continua il rapporto OFPRA, **“i matrimoni combinati sembrano ancora svolgere un ruolo in Tunisia all’interno delle famiglie numerose e in particolare nelle zone rurali**, seguendo un adagio comune nel Maghreb: “*Khirna mechi el ghirna/ La nostra*

---

<sup>8</sup> France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Tunisie: Les mariages forcés, 15 February 2017, p. 8, <https://www.refworld.org/reference/countryrep/fraofpra/2017/fr/1197>

<sup>9</sup> UN Women, Tunisia passes historic law to end violence against women and girls, 10 agosto 2017, <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/8/news-tunisia-law-on-ending-violence-against-women>

<sup>10</sup> Baker Institute, The “Marry Your Rapist” Law Is No More in Tunisia, 29 maggio 2018, <https://www.bakerinstitute.org/research/marry-your-rapist-law-no-more-tunisia#:~:text=In%20September%202017%2C%20it%20repealed,marital%20rape%20and%20domestic%20violence.>

<sup>11</sup> DCAF, Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, s.d., <https://legislation-securite.tn/latest-laws/loi-organique-n-2017-58-du-11-aout-2017-relative-a-lelimination-de-la-violence-a-legard-des-femmes/>

<sup>12</sup> HRW, Tunisia: Domestic Violence Law Not Protecting Women, 8 dicembre 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/12/08/tunisia-domestic-violence-law-not-protecting-women>

<sup>13</sup> France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Tunisie: Les mariages forcés, 15 February 2017, p. 2, <https://www.refworld.org/reference/countryrep/fraofpra/2017/fr/1197>

<sup>14</sup> France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Tunisie: Les mariages forcés, 15 February 2017, p. 3, <https://www.refworld.org/reference/countryrep/fraofpra/2017/fr/1197>

proprietà non deve cadere in mano ad altri”. Questi matrimoni combinati e talvolta forzati riguardano **in particolare i matrimoni tra cugini**. Nel 2015, secondo le stime di Habiba Chaabouni, professoressa della Facoltà di Medicina di Tunisi e responsabile del dipartimento di malattie congenite ed ereditarie, questi **rappresentavano dal 20 al 30% del totale dei matrimoni in Tunisia**. Per prevenire questo fenomeno, il governo tunisino ha introdotto le consultazioni prematrimoniali per le coppie di cugini.”<sup>15</sup>

Un rapporto degli Avvocati per i diritti umani e della Coalizione Tunisina contro la Pena di Morte del 9 gennaio 2023 suggeriva al governo tunisino di implementare “riforme legislative per prevenire l'applicazione della pena di morte contro donne e ragazze quando hanno subito violenza di genere, tra cui matrimoni precoci e forzati, nonché stupro e aggressione sessuale, e successivamente si impegnano in condotte criminali contro i loro aggressori” sottintendendo dunque che tale pratica potesse ancora esistere.<sup>16</sup>

Secondo un rapporto di Minority Rights Group International del 2020, inoltre, in Tunisia sarebbero stati segnalati alcuni casi di matrimoni forzati di donne e ragazze lesbiche.<sup>17</sup>

In un altro rapporto di Minority Rights Group International pubblicato nel novembre 2018, poi, si legge che “le disparità di genere persistono ancora in Tunisia in molti ambiti della vita. Ad esempio, i casi di matrimonio infantile e di matrimonio forzato con stupratori, percepiti come un modo per salvare l'“onore della famiglia”, hanno continuato a essere praticati.”<sup>18</sup>

Nel 2023, Walk Free scriveva “nel 2021 in Tunisia 27.000 persone avevano subito lavori forzati o matrimoni forzati.”<sup>19</sup>

Esistono anche alcune testimonianze aneddotiche sulla sussistenza, ancora in anni recenti, di matrimoni arrangiati dai genitori, in Tunisia.<sup>20</sup>

**Per ciò che concerne la protezione da parte dello Stato e la presenza sul territorio di rifugi** per le sopravvissute, come si vedrà più approfonditamente nel prosieguo, la Legge

---

<sup>15</sup> France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Tunisie: Les mariages forcés, 15 February 2017, p. 3, <https://www.refworld.org/reference/countryrep/fraofpra/2017/fr/1197>

<sup>16</sup> CTCPM - La Coalition tunisienne contre la peine de mort, The Advocates for Human Rights, World Coalition Against the Death Penalty (authors), CEDAW (ed. or publisher): Tunisia's Compliance with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: The Death Penalty; Submitted by The Advocates for Human Rights; a non-governmental organization in special consultative status with ECOSOC since 1996; The World Coalition Against the Death Penalty; The Cornell Center on the Death Penalty Worldwide; La Coalition tunisienne contre la peine de mort (CTCPM) and Ensemble contre la peine de mort (ECPM) for the 84th Session of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women; 6–24 February 2023, 9 January 2023, p. 12,

[https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/TreatyBodyExternal/DownloadDraft.aspx?key=Z2evgg/KQitPmEcSGMucoDrPXocD86fq8WvulcZyOWa4Q08czCA09uX9qTSMDiHUDNafYUWCCt8ge6W7R2nlPQ==](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/DownloadDraft.aspx?key=Z2evgg/KQitPmEcSGMucoDrPXocD86fq8WvulcZyOWa4Q08czCA09uX9qTSMDiHUDNafYUWCCt8ge6W7R2nlPQ==)

<sup>17</sup> Minority Rights Group International, PAD - Points Anti-Discriminations (authors), CRC (ed. or publisher): Review of the combined 4th to 6th Periodic Report of Tunisia, January 2020, p. 10,

[https://www.ecoi.net/en/file/local/2047804/INT\\_CRC\\_NGO\\_TUN\\_43753\\_E.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2047804/INT_CRC_NGO_TUN_43753_E.pdf)

<sup>18</sup> MRG - Minority Rights Group International: Identity and Citizenship in Tunisia: The Situation of Minorities after the 2011 Revolution, November 2018, p. 8,

[https://www.ecoi.net/en/file/local/1455749/1226\\_1546422083\\_mrg-tunisia-briefing-final-eng-nov-2018.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1455749/1226_1546422083_mrg-tunisia-briefing-final-eng-nov-2018.pdf)

<sup>19</sup> Walk Free, Modern slavery in Tunisia Global Slavery Index 2023 Country Snapshot, p. 1, <https://cdn.walkfree.org/content/uploads/2023/09/28090350/GSI-Snapshot-Tunisia.pdf>

<sup>20</sup> Binetna, Elles ont fait un mariage arrangé, 11 gen 2020, <https://binetna.com.tn/elles-ont-fait-un-mariage-arrange/> ; Le Point, Tunisie : ils sont mineurs, mais on a organisé leurs fiançailles, 19 settembre 2016, [https://www.lepoint.fr/afrique/tunisie-ils-sont-mineurs-mais-on-a-organise-leurs-fiancailles-19-09-2016-2069653\\_3826.php#11](https://www.lepoint.fr/afrique/tunisie-ils-sont-mineurs-mais-on-a-organise-leurs-fiancailles-19-09-2016-2069653_3826.php#11) ;



58 del 2017 prevede la protezione delle donne vittime di violenza.<sup>21</sup> Tuttavia, secondo OFPRA, non esistono associazioni che lavorino *solamente* con le vittime di matrimoni forzati. Ciononostante, chi è vittima di matrimonio forzato può rivolgersi ad una delle associazioni che forniscono sostegno a donne vittime di violenza.<sup>22</sup>

L'associazione Beity, ad esempio, fornisce sostegno anche alle donne vittime di matrimoni forzati.<sup>23</sup> Tuttavia, come si legge in un rapporto ACCORD che cita un articolo della BBC, "Lo stigma che circonda l'ingresso in un rifugio per vittime di violenza domestica, unito alla mancanza di questi centri (in Tunisia ne esistono solo cinque, quattro dei quali si trovano nella capitale Tunisi), fa sì che molte sopravvissute, in particolare quelle povere, siano costrette a rimanere con i loro aguzzini."<sup>24</sup>

Nonostante nel rapporto di ACCORD del 2023 si leggesse che in Tunisia esistevano 5 rifugi per donne sopravvissute a violenza, nel 2022 HRW scriveva che questi erano 10, con una capienza totale di 186 donne e bambini. Nel 2022, il Ministero delle Donne tunisino prevedeva di aprire altri rifugi per garantire che almeno un rifugio sia operativo in ognuno dei 24 governatorati della Tunisia entro il 2024, Tuttavia, HRW scriveva che "Oltre ad altri rifugi, però, la Tunisia ha bisogno di sforzi di sensibilizzazione per destigmatizzare la decisione di una donna di fuggire dalla casa di famiglia e rivolgersi ai rifugi, e di finanziamenti per aiutarle a trovare una sistemazione a lungo termine"<sup>25</sup>.

Infatti, nel 2022 Human Rights Watch (HRW) sosteneva che, nonostante la legge 58 del 2017 fosse molto buona sulla carta, "Le autorità non riescono a rispondere sistematicamente, indagare e fornire protezione alle donne che denunciano la violenza, e la mancanza di finanziamenti per i servizi di supporto, come i rifugi, ha lasciato molte sopravvissute senza via di fuga." Come scrive HRW, "la maggior parte delle donne tunisine, soprattutto se vivono in campagna o sono analfabete, non sono a conoscenza delle misure e dei servizi disponibili per proteggerle dalla violenza ai sensi della Legge-58. Ciò è dovuto, in parte, a campagne di informazione pubblica e segnaletica inadeguate."<sup>26</sup>

Dalle informazioni in merito si desume, pertanto, che nonostante in Tunisia sussista un quadro legislativo che riconosca e tuteli i diritti delle donne e che, nello specifico criminalizzi il matrimonio forzato, di fatto, poi, il diritto all'autodeterminazione delle

---

<sup>21</sup> DCAF, Loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017, relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, s.d., art. 13-14, <https://legislation-securite.tn/latest-laws/loi-organique-n-2017-58-du-11-aout-2017-relative-a-lelimination-de-la-violence-a-legard-des-femmes/>

<sup>22</sup> France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Tunisie: Les mariages forcés, 15 February 2017, p. 7, <https://www.refworld.org/reference/countryrep/fraofpra/2017/fr/1197>

<sup>23</sup> ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Anfragebeantwortung zu Tunesien: Informationen zur Lage von Frauen: Ehrenmorde, Zugang zum Rechtssystem bei häuslicher Gewalt und Gewalt im Namen der Ehre, Schutz vor häuslicher Gewalt und Gewalt im Namen der Ehre, Lage alleinstehender Frauen mit westlichen Werten, Lage der Frauen in der Stadt Sousse [a-12287], 11 January 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2103674.html>

<sup>24</sup> ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Anfragebeantwortung zu Tunesien: Informationen zur Lage von Frauen: Ehrenmorde, Zugang zum Rechtssystem bei häuslicher Gewalt und Gewalt im Namen der Ehre, Schutz vor häuslicher Gewalt und Gewalt im Namen der Ehre, Lage alleinstehender Frauen mit westlichen Werten, Lage der Frauen in der Stadt Sousse [a-12287], 11 January 2023, <https://www.ecoi.net/en/document/2103674.html>

<sup>25</sup> HRW, Tunisia: Domestic Violence Law Not Protecting Women, 8 dicembre 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/12/08/tunisia-domestic-violence-law-not-protecting-women>

<sup>26</sup> HRW, Tunisia: Domestic Violence Law Not Protecting Women, 8 dicembre 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/12/08/tunisia-domestic-violence-law-not-protecting-women>

donne non è sempre garantito, specialmente nelle zone rurali e più marginalizzate del Paese (come quella di provenienza della ricorrente).

Chiarita così la credibilità del racconto della ricorrente, deve essere vagliata la sussistenza dei **diversi requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato.**

La Convenzione conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dall'Italia il 15 novembre 1954 (Legge di autorizzazione n. 722/54) sancisce che **rifugiato** è chi «nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi» (art. 1 (A) n. 2).

La Direttiva 2011/95/UE in tema di protezione internazionale, all'art. 2 lett. d) analogamente definisce **rifugiato** il «cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12», contenente cause di esclusione dallo status in parola.

Nel diritto nazionale, la relativa definizione è contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 251/07, a norma del quale **rifugiato** è il «cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10».

Il riconoscimento dello status di rifugiato quale massima forma di protezione per gli stranieri richiede il possesso congiunto di numerosi requisiti, che si possono analizzare ordinatamente secondo gli schemi predisposti a questo fine da validi strumenti di soft law, a partire dal documento “Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (Direttiva 2011/95/UE)” redatto dall'E.A.S.O. – European Asylum Support Office nel 2018 (reperibile all'indirizzo [https://euaa.europa.eu/sites/default/files/qip-ja\\_it.pdf](https://euaa.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf)).

Innanzitutto, è necessario accertarsi che il richiedente sia **cittadino di un Paese terzo** (non appartenente all'Unione Europea) ovvero sia un apolide. In questo caso, la nazionalità tunisina della ricorrente e il suo luogo di provenienza sono stati esplicitamente accettati dalla stessa Commissione Territoriale, sicché non sussistono dubbi ragionevoli in proposito.

E' poi necessario verificare se la richiedente corra un effettivo rischio di persecuzione qualora rientri nel luogo d'origine e, pertanto, se **il timore di rimpatrio sia fondato.** «Requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di

persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio – che riceve un’attenuazione in funzione dell’intensità della persecuzione – incombe sull’istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la “credibilità” dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza» (Corte di Cass., ord. n. 30969/19). La risposta a questo quesito centrale dipende da tre fattori.

In primo luogo, bisogna verificare che gli atti temuti siano qualificabili come **persecuzione**, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 251/07. Secondo questa norma, gli atti devono alternativamente: «a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)».

Gli atti di persecuzione, prosegue l’art. 7, «possono, tra l’altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all’articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia».

L’art. 3 co. 4 del D. Lgs. n. 251/2007 aggiunge un importante elemento di valutazione: «Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine».

**La ricorrente**, sin dalla giovanissima età, era cresciuta in una dimensione familiare fortemente patriarcale, contraddistinta da incessanti soprusi e vessazioni posti in essere dallo zio: ai costanti e brutali pestaggi, infatti, si aggiungeva la coazione psicologica con continui insulti e privazioni.

Né la ricorrente, né le sue cugine, invero, avevano potuto frequentare la scuola o andare a lavorare, né tantomeno scegliere liberamente di aderire o meno al vincolo matrimoniale e con chi, essendosi l’uomo arrogato il diritto di cederle in spose ai propri figli.

Dopo la fuga di una cugina, lo zio, ritenendo la ricorrente responsabile, aveva massacrato la giovane donna con insulti e pugni, imponendole altresì di contrarre matrimonio con suo figlio.

In seguito a ciò, la ricorrente si determinava a scappare, raggiungendo prima la capitale e poi l'Italia, per il tramite un trafficante che abusava sessualmente di lei.

Gli atti subiti dalla ricorrente sono certamente sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; la persecuzione subita dalla ricorrente va poi ricondotta alla citata **lett. a)** («atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale») di cui all'art. 7, comma 2, D. Lgs. n.251/2007.

In secondo luogo, chiarita la **natura persecutoria degli atti subiti dalla ricorrente**, deve essere individuato ex art. 5 del D. Lgs. n. 251/2007 il **responsabile della persecuzione** ed è indispensabile che la persecuzione sia causata da un soggetto terzo: lo Stato; partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, a condizione che i precedenti ovvero le organizzazioni internazionali non possano o non vogliano fornire protezione.

In questo caso il responsabile della persecuzione è la famiglia della ricorrente, in particolare lo zio acquisito.

In terzo luogo, occorre verificare **la possibilità della richiedente di ricevere protezione nello Stato d'origine**, appurando se nell'area di provenienza del richiedente lo Stato ovvero partiti o organizzazioni, anche internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (non anche altri soggetti privati) abbiano «la volontà e la capacità» di offrire al richiedente una protezione «effettiva e non temporanea» (soggetti che offrono protezione - art. 6 del D. Lgs. n. 251/2007). Tale protezione «consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure».

Quanto alla **manca di protezione da parte del Paese di origine nei confronti delle donne vittime di violenza domestica**, deve rilevarsi che nonostante gli sforzi profusi, al momento lo Stato tunisino non è in grado di offrire una protezione effettiva, adeguata e durevole alle vittime di violenza di genere, anche quando alla pratica dei **matrimoni forzati** (come sopra anticipato nello studio delle COI specifiche su tale tipo di violenza di genere, già riportate e qui richiamate).

Dalle Coi consultate risulta che la polizia e gli studiosi concordano innanzitutto sul fatto che la reale portata della violenza di genere è sconosciuta in Tunisia, poiché molte aggressioni a ragazze e donne non vengono mai denunciate (...). La maggior parte dei tunisini (83%) ritiene che la polizia prenderà sul serio i casi di GBV denunciati (...). Tuttavia, le donne hanno meno fiducia nella risposta della polizia rispetto agli uomini; solo il 54% pensa che sia “molto probabile” che la polizia prenda sul serio questi casi, rispetto

al 67% degli uomini. Sebbene la maggior parte delle persone sia ottimista riguardo alla risposta della polizia, alla domanda se pensano che la polizia prenderà sul serio questi casi, solo una piccola percentuale di uomini la pensa così. Alla domanda se pensano che una donna che ha denunciato di essere stata vittima di stupro o altra violenza domestica o di altra violenza di gruppo sarà criticata, molestata o screditata da altri membri della comunità, solo il 16% dei tunisini si è dichiarato d'accordo, lo ritiene "molto improbabile".<sup>27</sup>

Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD) il 20 maggio 2022 ha pubblicato un articolo intitolato: "Violenza di genere in Tunisia: come le vittime affrontano le insidie?" da cui è emerso che "le donne che si rivolgono a un tribunale sono quelle che godono di un sostegno personale (amici intimi, familiari o vicini) e, al contrario, le donne più vulnerabili sono invece quelle che hanno un sostegno personale limitato. Sono pochissime le denunce che si traducono in condanne effettive, nonostante il numero crescente di donne che chiedono assistenza legale. I procedimenti giudiziari sono lunghi (durano in media tra 1 e 1,5 anni, secondo gli avvocati intervistati) e questo è il motivo per cui molte vittime rinunciano a sporgere denuncia. I membri delle OSC locali che si occupano di sostenere le donne vittime di violenza spiegano che il loro ritiro è in realtà legato alle decisioni dei funzionari pubblici di porre fine ai procedimenti legali. Molte donne cambiano idea o subiscono pressioni per ritirare la denuncia. È stato riferito che molte di loro sporgono denuncia per "spaventare i loro partner", affinché cessino il loro comportamento violento. Tuttavia, non hanno intenzione di intraprendere un'azione legale. Molti funzionari pubblici non hanno intenzione di farsi coinvolgere in un caso che probabilmente verrà ritirato. Quindi preferiscono aspettare e vedere se la vittima ritorna successivamente più determinata per avviare un procedimento". Questo comportamento ostacola ulteriormente il processo e scoraggia le donne che percepiscono le procedure di reclamo come lunghe o addirittura inattive. Un altro fattore emerso dalla lettura del documento è rappresentato dalle limitate risorse umane disponibili per gestire tutti i reclami ricevuti. Sebbene non esistano statistiche in merito, uno degli intervistati ha affermato che esiste una percentuale significativa di casi "che non possono essere seguiti dal personale". Si legge che molte donne siano state dissuase dal presentare una denuncia da funzionari della sicurezza, dei servizi sanitari o sociali o da membri del sistema giudiziario.

La maggior parte ha spiegato che stavano cercando di "risolvere" i problemi coniugali per evitare che le vittime intraprendessero un'azione legale (...). Diversi attori ritenevano che il reato commesso non meritasse attenzione legale. Infatti, nonostante la significativa evoluzione della classificazione della violenza, molti degli agenti del sistema istituzionale di supporto alla GBV che hanno intervistato ritengono che alcuni tipi di violenza non debbano essere sanzionati dalla legge. Altri ritengono di essere responsabili della risoluzione dei problemi in assenza di altri meccanismi di risoluzione dei conflitti (...) e c'è una forte resistenza all'applicazione di alcuni aspetti della legge. Il più delle volte le denunce di violenza sessuale di gruppo vengono presentate alle unità specializzate istituite

---

<sup>27</sup> <https://www.afrobarometer.org/wp-content/uploads/2023/03/AD601>

Tunisiens-considerent-la-violence-domestique-comme-une-affaire-privee-Afrobarometer-9mars23.pdf, Afrobarometer, Les Tunisiens considèrent la violence basée sur le genre comme une priorité, mais la violence domestique comme une affaire privée; Dépêche No. 601 | 8 mars 2023

a questo scopo nelle stazioni di polizia. Il personale di queste unità è composto da uomini e donne che sono agenti di polizia. Molte donne hanno dichiarato di essere state intimidite dall'associazione di queste unità specializzate con la criminalità (...). La maggior parte delle denunce di violenza domestica avviene dopo le 17.00 e nel fine settimana, quando l'unità è già chiusa.

Ciò significa che la maggior parte delle denunce viene presentata allo sportello presidiato da un agente di polizia non formato. Le donne aspettano in aree comuni dove operano altri servizi, in altre parole, in un ambiente molto maschile che spesso intimidisce, soprattutto le donne vittime di GBV. In seguito all'entrata in vigore della legge 58, sono stati istituiti degli organi di coordinamento locali per garantire la messa in atto di un meccanismo di monitoraggio per sostenere le donne vittime di violenza in tutte le fasi della procedura e in tutti i settori in modo coerente. Il ruolo del comitato è anche quello di garantire che il processo di gestione della violenza di genere sia rapido e reattivo e che l'azione sia intrapresa in modo tempestivo. I rapporti di questi comitati evidenziano un meccanismo che spesso fatica a coinvolgere e impegnare tutte le parti interessate (...). I centri di accoglienza che offrono alle donne una sistemazione almeno temporanea non sono disponibili in tutte le città e le regioni. Allo stesso modo, seguire i procedimenti legali spesso comporta costi logistici elevati. Questi costi sono spesso coperti dai membri delle ONG con il loro budget personale. I trasporti sono spesso organizzati dai membri del comitato locale che raccolgono denaro a questo scopo e in alcuni casi i proprietari degli alberghi contribuiscono ad aiutare le vittime di violenza offrendo loro soggiorni gratuiti. Alcuni operatori delle ONG intervistate hanno sottolineato che i consigli e le indicazioni che forniscono alle vittime sono spesso decisivi per l'esito dei procedimenti legali. Un partecipante ha affermato che i funzionari amministrativi prendono più sul serio le donne quando vengono a sapere che sono protette da ONG ben informate, perché conoscono meglio la legge, le procedure da seguire e chi contattare. L'informazione sembra quindi essere un fattore chiave (...). È fondamentale far conoscere tutto ciò che ruota intorno alla Legge 58, ma è ancora più urgente creare procedure operative standard da diffondere tra gli attori dei vari settori e condividere con le vittime e le persone interessate la conoscenza pratica dei passi da compiere nei diversi casi di GBV su larga scala. Mentre il supporto psico-sociale è fornito formalmente da diverse ONG locali (da persone altamente formate per fornire questo tipo di supporto), molte interviste hanno rivelato che il supporto psico-sociale informale indiretto è offerto in varie amministrazioni non specializzate o che non forniscono ufficialmente questo servizio.

Il ruolo e lo status delle donne nella società tunisina sono cambiati dopo la promulgazione del Codice dello Statuto personale, una serie di leggi progressiste volte a stabilire l'uguaglianza di genere. Le condizioni economiche hanno anche spinto le donne ad essere autonome e a contribuire finanziariamente quando un unico reddito non è più sufficiente per una famiglia. Questo crea uno scontro di mentalità e di percezione dei ruoli di genere da parte di uomini e donne, che in alcuni casi porta al conflitto. In Tunisia, gli uomini sposati con figli sono obbligati per legge a provvedere al sostentamento economico della famiglia. La violenza economica è quindi penalizzata. Questo vale sia nel caso in cui i coniugi convivano sia nel caso in cui sia stato concesso il divorzio. Dopo il divorzio, la donna ottiene quasi automaticamente la custodia dei figli, soprattutto se piccoli. Il giudice stabilisce una specifica indennità finanziaria che l'ex marito deve versare ogni mese. Il

mancato rispetto dell'obbligo di sovvenzionare le esigenze economiche può comportare un'azione legale da parte dell'ex moglie in entrambi i casi. In teoria, esistono meccanismi per accelerare il processo di presentazione dei reclami sulla "naf9a", il termine usato per descrivere il contributo finanziario dell'ex marito, al fine di garantire che le donne possano continuare a provvedere alle necessità di base dei loro figli. In pratica, però, questo processo può essere lento e richiedere un lungo follow-up. Gli avvocati con cui abbiamo parlato stimano che ci vogliono almeno 2 o 3 mesi per ottenere una giustizia finanziaria. Durante il COVID-19, questi processi sono stati ancora più lenti a causa dei disagi amministrativi, che hanno spinto molte vittime a ritirare le loro denunce.

Inoltre, gli intervistati hanno riferito diversi casi di corruzione: "gli uomini preferiscono pagare una tangente per insabbiare il caso piuttosto che pagare l'intero importo dovuto alle loro mogli". Sebbene alcune donne beneficino del sostegno della famiglia o dispongano di un certo reddito per mantenere i figli, molte dipendono completamente da questo contributo. Non deve quindi sorprendere che molte di loro scelgano di risolvere i conflitti in modo informale o di tollerare un certo livello di violenza se ricevono un sostegno economico dal partner.

La stigmatizzazione delle donne che denunciano le violenze sessuali esiste in Tunisia. Tuttavia, il sentimento di "vergogna" varia da un contesto sociale all'altro. Nelle aree rurali e più conservatrici, spesso una donna è considerata "indesiderata" dalla società se denuncia il marito, perché va contro le aspettative conservatrici su come dovrebbero essere gestiti i conflitti coniugali. Una donna deve "preservare la sua immagine e quella della sua famiglia e non parlare di queste cose al di fuori della sfera familiare". D'altra parte, il fattore "vergogna" negli ambienti più progressisti deriva dal fatto che la violenza di gruppo è considerata primitiva e arretrata. Una vittima ci ha detto: "Mi vergognavo così tanto che i miei vicini e i miei amici avrebbero scoperto che io, insegnante di scuola secondaria e donna istruita, avevo subito abusi fisici da mio marito. Sarei sembrata una persona vulnerabile".

Gli attori del sistema giudiziario, degli affari sociali e della sicurezza spesso giustificano i coniugi violenti sostenendo che le mogli "avrebbero dovuto essere più informate ed evitare commenti provocatori". La ricerca ha evidenziato che "c'è ancora molto da fare in termini di formazione, standardizzazione delle procedure e diffusione delle informazioni sulle modalità di attuazione della legge".<sup>28</sup>

Il rapporto di Human Rights Watch della ricercatrice Kenza Ben Azouz esamina la risposta delle autorità tunisine alla violenza domestica, cinque anni dopo l'adozione della Legge 2017-58 sull'eliminazione della violenza contro le donne (di seguito Legge 58), uno dei quadri giuridici più progressisti volti a eliminare la violenza fisica, morale, sessuale, economica e politica contro le donne in Medio Oriente e Nord Africa. La Legge 58 ha introdotto disposizioni progressive in materia di prevenzione, protezione e azione penale e ha garantito l'accesso a servizi adeguati per le sopravvissute; ha introdotto misure senza precedenti e ordini di protezione per tenere i maltrattanti lontani dalla casa coniugale e dalle sopravvissute; ha inasprito le pene per alcuni reati in cui l'aggressore è un familiare o

---

<sup>28</sup> <https://www.undp.org/fr/tunisia/blog/violence-bas%C3%A9e-sur-le-genre-en-tunisie-comment-les-victimes-parcourent-elles-un-chemin-sem%C3%A9-demb%C3%BBches>

Violence basée sur le genre en Tunisie : Comment les victimes parcourent-elles un chemin semé d'embûches ?, 20/5/2022

un (ex) coniuge/fidanzato e ha introdotto nuovi reati relativi alla violenza economica e psicologica. La legge ha inoltre abrogato le disposizioni che consentivano l'estinzione dei procedimenti giudiziari o l'annullamento delle condanne se una sopravvissuta ritirava la denuncia. Infine, sono state abrogate le disposizioni che consentivano l'impunità o l'indulgenza nei confronti degli autori dei reati, tra cui lo stupratore che avesse sposato la sua vittima. L'adozione della legge 58 sembra aver segnato un chiaro cambiamento nella consapevolezza pubblica della violenza contro le donne in Tunisia. È probabile che anche il movimento #EnaZeda (#MeToo) del 2019 e le comunicazioni pubbliche relative al quintuplicarsi delle denunce di violenza contro le donne nel contenimento del Covid-19 in Tunisia abbiano contribuito a questo cambiamento. Nel complesso, il rapporto rileva che, nonostante i notevoli progressi legislativi e istituzionali e il genuino impegno dei funzionari statali e dei fornitori di servizi ad aiutare le sopravvissute, l'insufficiente allocazione di risorse finanziarie per l'attuazione della legge 58 e la persistenza di atteggiamenti problematici all'interno della polizia e della magistratura hanno portato a incoerenze e fallimenti nella risposta dello Stato alla violenza domestica. In definitiva, la capacità di una donna di esercitare i diritti garantiti dalla legge 58 dipende dalla buona volontà dei fornitori di servizi che si occupano della sua denuncia, dalla vicinanza di organizzazioni non governative informate che la sostengono, nonché dalle sue caratteristiche individuali e dalla sua perseveranza. La Costituzione tunisina del 2022 garantisce l'uguaglianza delle donne e degli uomini di fronte alla legge e la legge 58 obbliga lo Stato ad adottare misure per prevenire la violenza contro le donne, in particolare prendendo tutte le misure necessarie per eliminare le pratiche discriminatorie nei confronti delle donne. Tuttavia, le donne continuano a essere discriminate nella legge e nella pratica, il che può renderle ancora più vulnerabili alla violenza maschile. Inoltre, le disposizioni della Costituzione tunisina potrebbero essere utilizzate per limitare i diritti delle donne sulla base di interpretazioni dei precetti religiosi. Nel suo rapporto 2020, il Ministero per le Donne ha sottolineato che i codici e le leggi che discriminano le donne ostacolano l'attuazione della Legge 58. Il codice dello status personale del 1956, adottato dalla Tunisia poco dopo la sua indipendenza dalla Francia, ha segnato la storia per i suoi progressi nella promozione dei diritti delle donne, rispetto al resto della regione, Francia e altri paesi europei. Tuttavia, rimangono alcune disposizioni discriminatorie nel codice. Ad esempio, il codice considera gli uomini come capifamiglia. Inoltre, include un linguaggio che può suggerire un obbligo per i coniugi di conformarsi a ruoli di genere stereotipati e disposizioni discriminatorie sull'eredità, rendendo le donne più vulnerabili alla violenza (...). Tuttavia, gli sforzi per educare le donne sui loro diritti e sui servizi a loro disposizione sono insufficienti, soprattutto tra la popolazione rurale e analfabeta. Sono rari i cartelli e i manifesti che indicano l'ubicazione dei servizi di assistenza nonché le principali disposizioni della legge 58 in luoghi strategici. L'impatto negativo dei deboli sforzi di comunicazione pubblica è aggravato dal fatto che il personale in prima linea è in modo schiacciante sovraccaricato, poco formato e quindi spesso negligente. Non informano in modo coerente o chiaro le donne dei loro diritti di richiedere ordini di protezione, assistenza legale, accesso a un riparo e altre forme di sostegno. Entro i sei mesi dalla promulgazione della legge, il Ministero dell'Interno ha creato 128 unità specializzate per l'eliminazione della violenza contro le donne dedicate alle indagini sui casi di violenza contro le donne in tutto il Paese, come richiesto dalla Legge 58. Tuttavia, le unità



specializzate sono operative solo durante l'orario d'ufficio. Non tutti garantiscono la riservatezza per i sopravvissuti e molto raramente includono personale femminile per intervistare i denunciati. Persistono gli atteggiamenti e le pratiche problematiche degli agenti di polizia sia nelle forze ordinarie che in quelle specializzate in risposta alla violenza domestica. Dalla mancanza di comunicazione sui diritti delle sopravvissute ad atteggiamenti sprezzanti, attraverso l'uso persistente di promesse verbali o mediazioni familiari che spingono le donne a riconciliarsi con i loro aggressori, rimangono molti ostacoli alla corretta informazione delle sopravvissute sui loro diritti e alla loro protezione ai sensi della legge. Inoltre, non è stato ancora implementato in tutto il paese alcun meccanismo per identificare i rischi di femminicidio che richiedono protezione immediata. La legge 58 prevede misure protettive temporanee che la polizia può, su richiesta dei sopravvissuti, richiedere ai pubblici ministeri, nonché ordinanze protettive a lungo termine che i tribunali possono emettere senza che il sopravvissuto debba presentare una denuncia penale o una domanda di divorzio. Questi consentono alle autorità di vietare ai sospetti abusatori di avvicinarsi ai sopravvissuti e ai loro figli, consentendo loro di rimanere al sicuro a casa mentre decidono i loro prossimi passi. UN Women descrive gli ordini di protezione come "uno dei rimedi legali più efficaci a disposizione delle denunciati/sopravvissute alla violenza contro le donne. Tuttavia, la mancanza di dati disponibili sul numero di ordini di protezione emessi impedisce una valutazione accurata del loro utilizzo e impatto. Uno dei maggiori ostacoli di cui si sono lamentate sei donne è che la polizia ha insistito su requisiti probatori arbitrari – vale a dire certificati medici recenti – che non sono richiesti dalla legge 58 per avviare indagini o mettere in atto misure protettive. Le donne intervistate da HRW hanno riferito che la polizia ha imposto periodi di validità diversi per i certificati medici, con gli ufficiali che a volte richiedono che risalgano a meno di 48 ore dopo il fatto. Tali requisiti privano le donne della protezione in quanto le autorità possono respingerle se i loro certificati medici sono ritenuti troppo vecchi, esponendole infine a nuovi rischi di violenza. I sopravvissuti spesso hanno bisogno di tempo per decidere se sporgere denuncia o meno contro i loro aggressori [...]. La legge 58 prevede il diritto dei sopravvissuti al sostegno medico, psicologico e sociale e al follow-up. Tuttavia, nella maggior parte delle regioni, in pratica, solo i certificati medici sono stati rilasciati gratuitamente alle vittime di violenza domestica, e alcune donne hanno riferito di dover pagare per i certificati medici. I costi di ulteriori esami medici, così come i costi di trasporto, possono avere un effetto deterrente sui sopravvissuti. Nel 2022, il Ministero delle Donne e il Ministero della Salute hanno pubblicato una circolare ministeriale (n°5-2022) al fine di colmare questa lacuna nell'attuazione della legge e per riaffermare il diritto delle sopravvissute a certificati di cure mediche iniziali gratuite nonché piani di pagamento flessibili per altre spese mediche. Spesso sovraccarichi, i professionisti medici raramente informano i sopravvissuti dei loro diritti o li indirizzano a psicologi o servizi di supporto. La polizia e il sistema giudiziario si affidano eccessivamente ai certificati medici per avviare un'indagine o una condanna. Tuttavia, l'accesso alle competenze forensi è limitato nella maggior parte del paese. A causa della mancanza di medici legali, la pratica prevalente è che i medici generici esaminino i denunciati di violenza domestica. Tuttavia, né i medici generici né i medici legali dispongono di linee guida su come determinare l'incapacità fisica nei casi di violenza domestica. Nel 2020 ha chiuso per mancanza di

fondi l'unico centro di ascolto pubblico dedicato al benessere psicologico dei sopravvissuti.

La legge 58 ha notevolmente ampliato l'ambito del diritto penale per affrontare la violenza maschile contro le donne nelle sue forme fisiche, morali, sessuali, economiche e politiche e ha istituito servizi di supporto gratuiti per le sopravvissute. Tuttavia, la risposta del sistema giudiziario alla violenza domestica è stata caratterizzata da lunghi procedimenti, presunta riluttanza di alcuni giudici di famiglia ad applicare la legge, mancata indagine sulle denunce ritirate e difficoltà nell'accesso a un ricorso legale, assistenza legale gratuita e di qualità per le sopravvissute. Durante le prime settimane del blocco Covid-19 nel 2020, il Dipartimento di Giustizia non ha dato la priorità ai casi di violenza domestica. I rifugi per i sopravvissuti sono essenziali per una risposta efficace alla violenza domestica. Mentre il disegno di legge 58 stabilisce che i sopravvissuti hanno diritto a un rifugio di emergenza, non ha specificato il numero di posti da fornire in questi rifugi, né il loro meccanismo di finanziamento. A meno che non abbiano abbastanza rifugi, le organizzazioni e le istituzioni statali non hanno un posto dove indirizzare le donne. Il numero di centri operativi per i sopravvissuti ha oscillato da quando è stata approvata la legge, in particolare fuori dalla capitale, e rimane insufficiente. Nel 2021 erano operativi solo cinque rifugi, con una capacità cumulativa di circa 107 donne e bambini, di cui solo uno al di fuori del governatorato di Tunisi. Nell'estate del 2022, il Ministero delle donne e i suoi partner internazionali hanno sostenuto l'apertura di altri cinque rifugi, ottenendo notevoli progressi. Al momento della stesura di questo rapporto, la capacità totale dei rifugi in tutto il paese è stimata in 186 donne e bambini, sulla base della mappatura dei rifugi disponibili di Human Rights Watch. Il Ministero delle donne prevede di aprire più rifugi per garantire che almeno un rifugio sia operativo in ciascuno dei 24 governatorati tunisini entro il 2024. Sopravvissuti e fornitori di servizi che hanno parlato con Human Rights Watch hanno affermato che la mancanza di assistenza finanziaria è stata la più grande barriera che ha impedito ai sopravvissuti di lasciare i loro aggressori, specialmente quelli con bambini. La legge 58 garantisce l'integrazione e l'alloggio delle vittime di violenza e dei loro figli, quindi lo Stato dovrebbe fornire assistenza finanziaria ove opportuno per soddisfare i bisogni delle donne, nonché assistenza nella ricerca di alloggi a lungo termine per sostenerle. Sebbene la legge 58 abbia aperto la strada alla creazione di un Osservatorio nazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne nel 2020, non fornisce dati sufficienti sulla violenza degli uomini nei confronti delle donne o sugli interventi delle autorità per proteggere le sopravvissute e perseguire gli aggressori. La legge 58 è una delle leggi più forti della regione sulla violenza contro le donne, con le sue numerose misure legali volte a prevenire la violenza contro le donne, proteggere le sopravvissute e perseguire i colpevoli. Tuttavia, come rileva questo rapporto, **la scarsa applicazione della legge, così come le leggi e le pratiche discriminatorie, continuano a esporre le donne alla violenza** e non rispettano gli obblighi della Tunisia ai sensi della propria costituzione, delle leggi e dei suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani. Sebbene la Tunisia si sia guadagnata la reputazione di uno degli stati più progressisti della regione sui diritti delle donne nei suoi 66 anni di storia post-indipendenza, molti ora temono che questi diritti siano minacciati dal clima politico e dalla nuova costituzione. Per conformarsi al diritto nazionale e internazionale, la Tunisia deve dedicare maggiore volontà politica e finanziaria all'attuazione delle ambiziose disposizioni della legge 58. [...]. Sui rifugi HRW ha rilevato

che “Nel dicembre 2022 erano operativi in totale 10 rifugi, con una capacità totale di ospitare circa 186 donne. Il Ministero delle Donne prevede di sostenere l’apertura di ulteriori centri per garantire che almeno un rifugio sia operativo in ciascuno dei 24 governatorati tunisini entro la fine del 2024. Tuttavia, questi sforzi non saranno all’altezza degli standard internazionali in termini di capacità di carico. Il Manuale delle Nazioni Unite sulla legislazione sulla violenza contro le donne raccomanda di avere un posto rifugio ogni 10.000 persone. Ciò significa che la Tunisia dovrebbe avere una capacità di 1.090 donne. La Tunisia dovrebbe anche compiere ulteriori sforzi per garantire che tutte le donne siano informate dell’esistenza dei rifugi e della loro missione, poiché Human Rights Watch ha rilevato che molte di loro non ne sono a conoscenza. D’altra parte, e come altrove nella regione, la stigmatizzazione delle donne che vivono sole o le umiliazioni che subiscono quando lasciano le loro famiglie possono dissuadere le sopravvissute dal rifugiarsi in un centro. Al momento della redazione del documento, non c’è stata alcuna campagna nazionale per normalizzare l’uso dei rifugi da parte dei sopravvissuti”. Allo stesso modo, la Tunisia dovrebbe garantire che questi centri offrano ai sopravvissuti l’assistenza necessaria per consentire loro di superare efficacemente le situazioni di violenza in cui si trovano. Sebbene la legge 58 preveda misure per l’integrazione e l’alloggio dei sopravvissuti e dei loro figli, in pratica i servizi di supporto offerti dalle case di accoglienza raramente soddisfano le esigenze economiche che consentirebbero loro di vivere in modo indipendente dai loro abusanti, soprattutto per le madri tra di loro. Sono necessarie maggiori risorse e collaborazione intersettoriale, tra i ministeri del lavoro e degli affari sociali, ad esempio, in modo che i rifugi possano trasformare la vita dei sopravvissuti. (si veda CARTOGRAFIA in cui sono segnalati i rifugi per regione al link <https://www.hrw.org/fr/report/2022/12/08/il-ta-frappee-et-alors/lutter-contre-les-violences-domestiques-en-tunisie>. 8/12/2022; <https://www.hrw.org/fr/video-photos/interactive/2022/12/02/mapping-shelter-gap>, 2/12/2022) [www.hrw.org/report/2022/12/08/so-what-if-he-hit-you/addressing-domestic-violence-tunisia](http://www.hrw.org/report/2022/12/08/so-what-if-he-hit-you/addressing-domestic-violence-tunisia)

Anche sotto questo aspetto quanto narrato dalla ricorrente, che non denunciava i familiari ed in particolare lo zio temendone la reazione violenta, in assenza di protezione da parte della Polizia, trova pieno supporto nelle COI.

Ancora, è necessario che esista un **collegamento tra la persecuzione (ovvero la mancata protezione dalla persecuzione) e uno o più dei motivi elencati all’art. 8** del D. Lgs. n. 251/07: «a) “razza”: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all’appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) “religione”: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l’astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) “nazionalità”: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all’assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l’appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) **“particolare gruppo sociale”**: è quello costituito da membri che

condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere; e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti». In proposito, peraltro, la norma prosegue precisando che è irrilevante se il richiedente possieda effettivamente una di queste caratteristiche: è sufficiente, infatti, ch'essa gli venga attribuita dal persecutore.

A tal proposito si ricorda che la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – Convenzione di Istanbul del 7.4.2011**, agli artt. 60 ss prevede che:

“Articolo 60 - **Richieste di asilo basate sul genere** 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che **la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione** ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria. 2 Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili. 3 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale. Articolo 61 – Diritto di non-respingimento 1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.”<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> [ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf \(istat.it\)](#)

Il presente caso rientra senza dubbio nella previsione di cui alla **lett. d)** art. 8 D. Lgs. 251/2007, ossia la persecuzione subita a causa della appartenenza della ricorrente ad un determinato gruppo sociale, ossia **l'appartenenza al genere femminile**.

Infine, occorre verificare la sussistenza di un **fondato ed attuale timore di persecuzione** per uno dei motivi tassativamente indicati dal legislatore, in particolare a causa dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale in ragione del genere femminile e, più nello specifico, in quanto donna vittima di violenza di genere.

Il riconoscimento della protezione in oggetto si fonda, infatti, su un giudizio di prognosi futura circa il rischio di subire atti di persecuzione; deve sussistere, quindi, una ragionevole possibilità che, in caso di rimpatrio, la ricorrente possa essere vittima, ancorché potenziale, di persecuzione.

È necessario, quindi, che il relativo timore della ricorrente, valutato anche alla luce della sua situazione personale - desunta, tra le altre cose, dall'età, sesso, e vulnerabilità -, sia attuale, ragionevole, e corroborato da elementi esterni.

**Nella fattispecie, a verbale d'udienza, la ricorrente dichiarava:** *“Non voglio tornare in Tunisia in quanto non potrei tornare a casa visto che lì troverei anche mio zio e non so cosa lui potrebbe fare di me.*

*In alternativa sarei costretta a stare per strada e non so che fine farei.*

*Io non riesco nemmeno qui in Italia a stare da sola. L'idea di dover lasciare un giorno la struttura mi provoca angoscia. Per tutto quello che ho vissuto nella mia vita non vorrei mai ritrovarmi a stare da sola”.*

La ricorrente, giovane donna, abbandonata quando era ancora bambina dalla sua famiglia di origine e cresciuta tra gli abusi e le violenze da parte dello zio, senza ricevere protezione alcuna dalla zia (unica figura genitoriale di riferimento, che non era in grado di tutelare neppure le sue figlie), nonché abusata durante il viaggio per arrivare in Italia, versa in una condizione di particolare fragilità e vulnerabilità, così come evidenziato dalla Croce Rossa Italiana per il tramite della segnalazione di vulnerabilità effettuata nell'immediatezza dell'arrivo in Italia (*“la donna ha manifestato paura e perdita del senso di sicurezza e protezione, mantenendo riserbo quando oggetto di domande che potessero stimolare la rievocazione di eventi traumatici che ogni qualvolta siano stati oggetto di conversazione hanno provocato in lei un forte turbamento sfociato in crisi di pianto”*).

Si sottolinea che la ricorrente dichiarava in sede amministrativa di non avere voluto seguire la cugina al di fuori della struttura di accoglienza al suo arrivo in Italia, dicendo che si sarebbe sentita persa e che non si voleva più trovare nelle precarie condizioni di abbandono che aveva vissuto a Tunisi; in seguito, pur avendo nel 2024 iniziato a lavorare, dichiarava nella sua audizione in Tribunale (sopra riportata) che non si sentiva in alcun modo di lasciare la struttura di accoglienza dove ha sempre vissuto dal suo arrivo in Italia, e che ancora si sarebbe sentita sola e in grave difficoltà.

La giovane donna (classe 1993), pertanto, in caso di rientro in Patria, attese le difficoltà riscontrate nell'elaborazione di quanto subito e le problematiche accertate nel graduale reinserimento in società ed affrancamento dalle strutture di supporto, non sarebbe in grado di vivere autonomamente né a Tunisi, né altrove, e sarebbe costretta a tornare dalla sua famiglia, dove sarebbe nuovamente sottoposta alle violenze dello zio, priva di alcuna

forma di protezione, trovandosi, di fatto, nella stessa situazione che ne provocava l'allontanamento, esposta allo stesso rischio persecutorio sopra accertato.

Al suo rientro in Patria, in aggiunta, la ricorrente si troverebbe a dover affrontare anche una situazione di grande incertezza economica, che, unitamente all'assenza di una rete sociale di riferimento e alla sussistenza di gravi traumi causati dalle vicissitudini trascorse, la renderebbe ancora più vulnerabile e marginalizzata.

Sussiste, quindi, un fondato ed attuale timore di persecuzione ai danni della ricorrente in caso di suo rientro in Patria.

Infine, nel presente procedimento non ricorre nessuna delle **cause di esclusione** previste dagli artt. 10 e 12 D. Lgs. n. 251/2007.

In conclusione, per le ragioni esposte sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente lo **status di rifugiata** in quanto vittima di violenza di genere, perché ella possa sottrarsi alle vessazioni fisiche e morali di cui potrebbe fondatamente essere vittima rientrando in Tunisia, e che integrano il rischio di persecuzione per motivi di genere.

I fatti narrati dalla ricorrente rientrano infatti nella fattispecie di cui all'art. 7 del D. lgs. n. 251/2007, "essendo presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato il fondato timore di persecuzione 'personale e diretta' nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate", ed essendo stata la ricorrente vittima di una "persecuzione personale e diretta per l'appartenenza a un gruppo sociale (ovvero in quanto donna), nella forma di 'atti specificamente diretti contro un genere sessuale" (cfr. Cass. 28152/2017).

Il ricorso va pertanto accolto per tutti i motivi esposti, riconoscendo alla Signora lo status di rifugiata ex artt. 2 lett. e), 7 e 8 D. Lgs. n. 251/2007.

L'accoglimento della domanda principale esonera dall'esame delle domande subordinate, evidenziandosi – per quanto occorrer possa - come la ricorrente abbia stabilito la sua vita personale in Italia, dove si trova da tre anni a questa parte e dove ha iniziato a lavorare in un albergo a Bologna come addetta alle pulizie; la stessa ha perfezionato, da ultimo, un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.02.2024 con buoni guadagni; la stessa ha conseguito nell'anno 2023 redditi pari a € 6.418,73 (come risulta dalla Certificazione unica 2024 versata in atti) e frequenta corsi di lingua italiana; tutto ciò in considerazione del rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 32, comma 3, D. Lgs. n. 25/2008 (del quale ricorrerebbero i presupposti con disciplina che sarebbe applicabile ex art.7, comma 2, D.L. n.20/2023, convertito con L. n. 50/2023).

Quanto alle spese di lite, la circostanza che parte resistente sia la stessa Amministrazione statale porta a non disporre nulla sulle spese, dato che la ricorrente vittoriosa è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato italiano, e comunque in assenza della costituzione di parte convenuta con un Difensore.

**P.Q.M.**

il Tribunale, in accoglimento del ricorso,

**RICONOSCE**

alla Signora            lo status di rifugiata ex art. 7 ss D. Lgs. n. 251/2007.

Nulla per le spese.

Si manda alla Cancelleria per la correzione della anagrafica inserendo il nome corretto  
al posto di quello relativo ad un alias           , e per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia  
di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei Cittadini UE del 4  
ottobre 2024.

Il Giudice est.  
Dott. Maria Cristina Borgo

Il Presidente  
Dott. Luca Minniti